



DICASTERIUM
DE LEGUM TEXTIBUS

Prot. N. 18360/2024

Città del Vaticano, 25 ottobre 2024

Eccellenza Reverendissima,

riscontro la Sua lettera del 2 luglio u.s. nella quale chiede il parere di questo Dicastero riguardo diverse questioni inerenti alla corretta modalità di annotare nel registro dei Battesimi i nomi dei genitori del battezzato, qualora il bambino sia figlio naturale di una persona che vive in un'unione omosessuale, o adottato da una coppia di persone omosessuali, o frutto di fecondazione eterologa, di "utero in affitto"; infine, come annotare nel libro dei battesimi le persone che si sono sottoposte a interventi ormonali e operazioni chirurgiche per il cambio sesso.

Le questioni da Lei presentate costituiscono casi delicatissimi di estrema attualità: sembra evidente però che tali casi pastorali implicino problemi dell'apostolato tali da non poter essere debitamente affrontati solamente a livello diocesano, ma che si renda necessaria un'azione congiunta a livello nazionale (cfr. AS 31). Per tale ragione, ci sembra che sia conveniente che la Conferenza episcopale valuti se sia opportuno emanare norme che diano chiare indicazioni su tali questioni per l'intero territorio, sollecitando alla Santa Sede, secondo il can. 455 §1, la potestà necessaria per emanare norme di carattere vincolante attraverso opportuni decreti generali; lo stesso può avvenire, se risulta necessario e dopo aver richiesto le stesse facoltà, anche ad un livello inferiore, in una Regione o Provincia ecclesiastica.

Fatta questa necessaria premessa, si offrono di seguito elementi da tenere presenti nella valutazione della questione. Nei tre paragrafi del can. 877 si parla più volte della *madre* («mater»), del *padre* («pater») e dei *genitori* («parentes», che in questo contesto significa *il padre e la madre*) del battezzato di cui si deve registrare il battesimo. Ci si riferisce al padre e alla madre *naturali* (in particolare, è espresso nel §3: "Se si tratta di un figlio adottivo, si scrivano i nomi degli adottanti, e, almeno se così viene fatto nell'atto civile della regione, dei genitori naturali a norma dei §§1 e 2, attese le disposizioni della Conferenza Episcopale").

Di conseguenza (secondo le disposizioni di questo canone e del canone 1138), si devono menzionare solo i genitori naturali. Nel caso di un figlio adottivo, il nome dei genitori naturali è obbligatorio se questo viene fatto nel registro civile della regione; soprattutto, devono essere registrati i nomi di coloro che hanno adottato il bambino. In conclusione, a seconda delle circostanze, possono e devono essere registrati il padre naturale, la madre naturale e, se del caso, coloro che hanno adottato il figlio adottivo (e quelle menzionate secondo

le loro funzioni nell'amministrazione del battesimo - ministro, padrini e testimoni, cfr. §1); non possono essere registrate altre persone diverse da queste.

Circa la sua richiesta relativa alle persone che hanno intrapreso un trattamento ormonale e un intervento chirurgico per il cambio di sesso, si deve escludere la possibilità di modificare l'atto di Battesimo inserendo il nuovo nome sociale della persona in questione; è necessario tuttavia annotare nei libri parrocchiali che il sesso risultante all'anagrafe civile o dichiarato non corrisponde più a quello registrato nel Battesimo.

Nella speranza che tali riflessioni possano risultarLe utili, profitto della circostanza per porgerle i miei più cordiali saluti.

In Domino



✘ FILIPPO IANNONE O.C.

Prefetto



✘ JUAN IGNACIO ARRIETA

Segretario